

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva.

Per le opposizioni si seguirà la procedura stabilita dall'articolo 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 7 della presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coefficiente di valore, in più od in meno, che direttamente o indirettamente, mediamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

(È approvato).

ART. 8.

Per la formazione delle strade o piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quinto dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita a termini della precedente disposizione viene meno, quando, nella restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprietà il contributo di miglioria di cui all'articolo 11.

Essendo, successivamente soppresso l'articolo 9, e divenendo quindi articolo 10 l'articolo 11, occorre qui sostituire alle parole « di cui all'articolo 11 » le parole « di cui all'articolo 10 ».

Pongo a partito l'articolo 8 così corretto.
(È approvato).

L'articolo 9 del testo ministeriale è soppresso nel nuovo testo.

Passiamo a leggere l'articolo 10 del testo ministeriale che diventa articolo 9, nel nuovo testo della Commissione.

ART. 9.

Ai beni di qualsiasi natura di proprietà dello Stato non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *Ministro dei lavori pubblici*. Il testo dell'articolo 9 si richiama agli articoli 8 e 9 del progetto ministeriale.

Poichè l'articolo 9 del testo ministeriale è stato soppresso, si deve modificare la formulazione dell'articolo 9 della Commissione, dicendo: « Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8 ».

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'articolo 9 del nuovo testo, secondo l'osservazione molto giusta dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, resta formulato così:

ART. 9.

Ai beni di qualsiasi natura di proprietà dello Stato non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8.

Pongo a partito l'articolo 9, così modificato.

(È approvato).

Per l'articolo 10 avverto che è stato presentato il seguente nuovo testo concordato fra Governo e Commissione, in sostituzione dell'articolo 11 del testo ministeriale:

ART. 10.

Il comune di Milano è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui, che siano avvantaggiati dalla attuazione del Piano Regolatore approvato con la presente legge, i contributi stabiliti dall'articolo 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati i